



CITTA' DI SOLOFRA

Provincia di Avellino

Prot. n° 7035

IL SINDACO

Vista la Legge n° 35 del 20 maggio 2020 di conversione del D.L. n° 19 del 25.03.2020;

Visto il DPCM 17 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 51 del 24.05.2020;

COMUNICA

DISPOSIZIONE VALIDA DAL 25 MAGGIO 2020

PALESTRE

DAL 25 MAGGIO 2020 è consentito l'esercizio delle attività delle palestre con obbligo di puntuale osservanza delle misure di sicurezza contenute nel Protocollo Allegato n° 3.

SANZIONI

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagi previste nell'art. 1 del D.L. 19/2020, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.L. n° 19/2020, così come modificato dalla legge di conversione n° 35 del 20 maggio 2020 (GU n.132 del 23-5-2020).

Se la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 c.p. o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'art. 1, comma 6, è punita ai sensi dell'art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Dal Palazzo di Città, 25 maggio 2020.



IL SINDACO
Michele Vignola